



Regolamento per l'utilizzazione dei fondi individuali di ricerca

Versione 02/05.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04 settembre 2023



Art. 1

Definizione

1. Il “fondo individuale di ricerca” o, in breve, “fondo”, costituisce un finanziamento che l'Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l. stabilisce di destinare a professori e ricercatori strutturati, allo scopo di contribuire alla copertura delle spese individualmente sostenute per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 2

Caratteristiche e determinazione del fondo

1. Il fondo è costituito da una somma posta nella disponibilità dei docenti strutturati dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, con propria deliberazione, la consistenza del fondo, in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. L'Università non eroga materialmente il finanziamento ma rende utilizzabile una somma del proprio bilancio, ai docenti, a seguito di un'esplicita richiesta approvata dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore Generale.

Art. 3

Finalizzazione del fondo

1. Il fondo è destinato a contribuire alle spese che i docenti strutturati affrontano nell'attività individuale di ricerca e per la partecipazione, quali docenti dell'Università Telematica San Raffaele, alle iniziative promosse dalla comunità scientifica di appartenenza.
2. Il fondo è reso disponibile una volta soltanto ogni dodici mesi, per periodi coincidenti con l'anno solare, e dunque dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
3. Le quote di cofinanziamento dell'Università per programmi nazionali o internazionali di ricerca scientifica tecnologica non sono di norma assicurate con il fondo individuale di ricerca. Per tali casi, l'Ateneo dispone apposite linee di finanziamento o di supporto in servizi e strutture.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti le attività diverse da quelle didattiche e di supporto agli studenti. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali; per l'acquisto di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto e per l'acquisizione di beni, anche a carattere elettronico, di piccola entità necessarie o finalizzate alle attività di ricerca.

Art. 5

Spese non ammissibili

1. Non possono essere coperte con il fondo individuale per la ricerca in generale le spese non finalizzate all'attività di ricerca scientifica. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto in disponibilità.



Art. 6

Modalità di utilizzazione

1. Il Fondo di ricerca assegnabile ad ogni singolo docente o ricercatore dell'Ateneo è articolato in due segmenti: una quota base (quota A), assegnata a tutti i docenti strutturati in forza presso l'Ateneo al 01 gennaio dell'anno di riferimento e una ulteriore eventuale quota di incentivo premiale (quota B). La quota base A viene assegnata mediante richiesta agli uffici competenti da parte di un singolo docente o ricercatore o da un gruppo di essi.
2. La quota di incentivo premiale B può essere altresì assegnata, ai docenti e ricercatori che hanno esaurito la quota base A, sulla base di una richiesta presentata al Consiglio di Dipartimento previa approvazione del Direttore Generale. Quest'ultimo può attribuire, in tutto o in parte, la somma richiesta valutando l'istanza del richiedente sulla base dei criteri qui di seguito indicati:
 - rilievo scientifico dell'iniziativa da finanziare;
 - puntualità e diligenza nell'assolvimento dei compiti didattici;
 - contributo del docente o ricercatore alle attività organizzative e di supporto dell'Ateneo.
3. Le quote A e B vengono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il docente che intenda effettuare spese a valere sul fondo individuale per la ricerca è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi. Le ricevute di viaggio devono essere intestate al docente.
5. Il fondo può essere utilizzato anche in modalità collettiva al fine di realizzare economie di scala o affrontare spese eccedenti l'entità individuale del fondo stesso. Due o più docenti, possono mettere in comune i rispettivi fondi per la ricerca, o parte di essi, per la realizzazione di attività condivise di ricerca scientifica, inclusi seminari di studio, pubblicazioni correlate, attrezzature comunque connesse alla ricerca, alla relativa documentazione e/o divulgazione.
6. Nei materiali di comunicazione e negli atti dei seminari e convegni di studio realizzati con il concorso dei fondi di ricerca, o di parte di essi, deve figurare in modo ben visibile la dizione "Con il contributo del fondo per la ricerca dell'Università Telematica San Raffaele".

Art. 7

Rendicontazione e rimborso

1. Tutti i documenti contabili vanno presentati per il rimborso come allegati ad una nota che ne contiene l'elenco, sottoscritto dal docente che lo produce.
2. La rendicontazione può essere presentata in qualsiasi momento agli uffici competenti, che ne autorizzano il rimborso.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Gli oggetti eventualmente acquistati con il fondo individuale di ricerca rimangono di proprietà del docente e pertanto, indipendentemente dalle loro caratteristiche e consistenza, non sono inventariati nel patrimonio dell'Università.